

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di G. Fantini, M.E. Boschi, M. Angelillis, I. De Chiaro • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

TERRE DA SCAVO: RIORDINO E NUOVE REGOLE DAL 22 AGOSTO

Dpr n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014" (GU Serie generale n. 183 del 7 agosto 2017)

Con questo regolamento, in vigore dallo scorso 22 agosto, la materia delle terre e rocce da scavo ha una sua compiuta disciplina. Il Dpr 120/2017 arriva in attuazione dell'articolo 8 del Dl 133/2014 (cd. "sblocca Italia"), norma che ha delegato il Governo a riordinare e semplificare le regole nazionali per la gestione delle terre e rocce da scavo. Oltre a riunire in un unico testo le norme sul riutilizzo delle terre come *sottoprodotti* applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi (sostituendo, con riferimento a questi ultimi, il precedente regolamento approvato con Dm 161/2012), il decreto disciplina anche l'uso nel sito di produzione delle terre escluse dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (cd. "codice ambientale") e la gestione delle terre generate all'interno dei siti oggetto di bonifica. Per tutte le terre da qualificare come rifiuti, inoltre, il provvedimento introduce un apposito regime *ad hoc* per quel che riguarda il deposito temporaneo.

LA NUOVA VIA: IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2014/52/UE

Dlgs 16 giugno 2017 n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" (GU n. 156 del 6 luglio 2017)

Il 21 luglio 2017 sono entrate in vigore le numerose modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale apportate

al testo unico ambientale in attuazione della direttiva europea 2014/52/UE.

Tra le principali novità introdotte, il *procedimento unico nazionale* (art. 27), facoltativo e attivabile dal proponente in alternativa al *procedimento ordinario* e il *procedimento unico regionale*, obbligatorio, invece, nel caso di VIA locale (art. 27-bis). Il procedimento unico coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali". In linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, per la fase di *screening* potrà essere presentato esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre, per la vera e propria procedura di VIA, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Si potrà inoltre richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il *pre-screening*) per individuare la corretta procedura da avviare, in particolare in caso di modifica di progetti già realizzati e adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono previsti termini qualificati come *perentori*, con la conseguente applicazione delle norme in materia di sostituzione amministrativa e responsabilità dirigenziale. Quanto al riparto di competenze fra Stato e Regioni, vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, sulla base del criterio della dimensione "sovra-regionale" degli impatti ambientali da valutare. Alle Regioni viene attribuito il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali e di prevedere forme ulteriori di semplificazione e coordinamento. Tra gli obiettivi del decreto

in esame, la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione del progetto sui mezzi di stampa; ampliata la partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell'istituto dell'inchiesta pubblica che può essere chiesta da Comuni e associazioni. Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017. Per i procedimenti già pendenti alla medesima data, il proponente può comunque chiedere all'Autorità competente il passaggio al nuovo regime.

NUOVA LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO AMBIENTALE

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" (Burr n. 206 del 18 luglio 2017)

Con questa legge, l'Emilia-Romagna si è adeguata alle più recenti disposizioni legislative in materia di ambiente, difesa del suolo e della costa, aggiornando le disposizioni regionali su valutazione di impatto ambientale, ciclo dei rifiuti, forestazione e sanzioni relative al demanio idrico. Gli adeguamenti riguardano anche i piani di settore, i contratti di fiume, l'utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell'aria, la collaborazione e l'integrazione istituzionale. Si introducono e confermano, inoltre, misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016. Tra le novità si segnala l'introduzione di una nuova sanzione a tutela dell'aria e di una modifica alle norme sanzionatorie in materia di demanio idrico (ammesso in alcuni casi il pagamento in misura ridotta); la Regione potrà anche sottoscrivere accordi e protocolli con Arpa e con la Fondazione Centro ricerche marine, al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività a tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere (art. 39).

DISCARICHE: LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA FISSA I CRITERI PER LA CHIUSURA

Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 24/07/2017 "Criteri per la chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e per la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo in seguito alla cessazione dei conferimenti di rifiuti ed alla copertura provvisoria".

La circolare approvata lo scorso 24 luglio detta i criteri per le attività di monitoraggio e sorveglianza delle discariche, da effettuarsi nel periodo transitorio che intercorre tra l'esaurimento dei conferimenti e la copertura provvisoria e l'ottenimento del provvedimento



che attesta la chiusura definitiva dell'impianto, rilasciato previo sopralluogo di verifica da parte della autorità competente. Sono, inoltre, forniti i criteri per valutare la ripartizione del percolato per le discariche composte da più lotti in parte sovrapposti al fine di consentire l'ottenimento del provvedimento di chiusura, separatamente per i lotti già esauriti e dotati di copertura definitiva.

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA. NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI E ROTTAMI FERROSI

Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n.189 del 14 agosto 2017)

Dopo quasi tre anni di iter parlamentare, è stata definitivamente approvata la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza la cui finalità è di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea. Tra le norme di interesse ambientale, si segnala la modifica all'articolo 221 del Dlgs 152/2006 (c. 121) con cui si consente, ai produttori di imballaggi che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo, di sospendere il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e l'intervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del ministero dell'Ambiente.

È altresì escluso il Conai dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'Ispra. Sempre in tema di rifiuti, si segnalano i commi 124 e 125 che affidano al ministero dell'Ambiente e all'Albo gestori ambientali il compito di definire le nuove modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli (ferrosi e non ferrosi).

SOTTOPRODOTTI: NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 7619 del 30 maggio 2017

Dopo la circolare dello scorso 3 marzo 2017, il ministero ha fornito ulteriori chiarimenti per l'uniforme applicazione del Dm 246/2016 recante *Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*. Data la complessità della materia, è stato predisposto un allegato tecnico-giuridico che illustra i requisiti richiesti dall'art. 184-bis del Dlgs 152/2006 per la qualifica di *sottoprodotto* e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del Dm 264/2016. In primo luogo, si chiarisce definitivamente che il decreto citato non innova la disciplina sostanziale e generale del settore, specificando che il decreto non contiene né un "elenco" di materiali senz'altro qualificabili come sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi senz'altro costituenti



“normale pratica industriale”, per cui è richiesta comunque una valutazione caso per caso del rispetto dei requisiti di legge, secondo quanto precisato più volte dalla giurisprudenza comunitaria. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati negli allegati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto o scegliendone di diversi. Ciò premesso, la circolare contiene indicazioni utili in merito alle modalità di prova dei diversi requisiti di legge (caratteristica di *residuo di produzione, certezza dell'utilizzo, utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, legalità dell'utilizzo*) con riferimento, in particolare, ai campi della scheda tecnica da compilare per dimostrare la sussistenza degli specifici criteri.

DL MEZZOGIORNO CONVERTITO IN LEGGE

Modifiche in tema di classificazione dei rifiuti. Legge 3 agosto 2017, n. 123. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (GU n.188 del 12 agosto 2017)

Lo scorso 21 giugno 2017 è entrato in vigore il decreto legge 91/2017 (cd. “Dl Mezzogiorno”), il cui art. 9 ha sostituito i numeri da 1 a 7 dell'introduzione all'allegato D, Elenco dei rifiuti, del Dlgs 152/2006 con la seguente, unica, disposizione: “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014”.

La legge di conversione del decreto in esame prevede, come unica novità rispetto al testo originario, l'introduzione di un ulteriore riferimento al regolamento 2017/997/UE che ha riformulato la caratteristica di pericolo “HP 14 eco-tossico”. Sullo stesso tema si segnala l'ordinanza del 27 luglio 2017, n. 37460 della Corte di cassazione, che ha richiesto un'interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in merito alla dibattuta questione

delle cd. *voci a specchio*. I giudici comunitari dovranno dunque fornire ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di qualificazione come *pericolosi* o *non pericolosi* di quei rifiuti identificati con codici CER speculari.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: NOVITÀ SULLE TARIFFE DI ISTRUTTORIA E SULLE GARANZIE FINANZIARIE

Dm 6 marzo 2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis” (GU n. 108 dell'11 maggio 2017)

Decreto ministeriale 28 aprile 2017 “Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n. 108 del 3 luglio 2017)

Sono due i decreti ministeriali recentemente intervenuti in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il Dm 58/2017 disciplina le modalità e le tariffe da applicare all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli artt. 29-bis-29-nonies per il primo rilascio dell'AIA, il rinnovo, le modifiche sostanziali ovvero l'aggiornamento dell'autorizzazione, nonché per le attività di controllo e le visite ispettive (escluse le ispezioni straordinarie). Entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare le proprie tariffe e le modalità di versamento a quanto previsto dal nuovo decreto; sino a tale data continueranno ad applicarsi le tariffe già vigenti in precedenza. In GU del 3 luglio 2017, che aggiorna i criteri per determinare l'importo delle garanzie previste dall'articolo 29-sexies. La norma sostituisce l'allegato A del Dm 26 maggio 2016, n. 141 alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione e onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale.